

Il diritto al parto anonimo

I risultati della ricerca



Riferimenti normativi

Legge 184/1983 (Legge sull'Adozione)

Disciplina la possibilità per una donna di partorire in anonimato e lasciare il neonato in ospedale senza dichiarare la propria identità. Il Tribunale per i Minorenni dichiara subito lo stato di adattabilità senza valutare l'abbandono, salvo richiesta di sospensione (massimo 2 mesi).

D.P.R. 396/2000, art. 30c.1 (Ordinamento dello Stato Civile)

In caso di parto anonimo, il nome della madre non viene inserito nell'atto di nascita, garantendo la riservatezza e l'assenza di tracciabilità nei registri ufficiali.

D.lgs. 196/2003 e G.D.P.R. (Norme sulla privacy)

Tutela i dati personali della madre: cartelle cliniche e certificati consultabili solo dopo 100 anni. Protezione rafforzata del diritto all'anonimato.

Rispetto della vita privata e familiare

Il caso Godelli c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09

La Corte EDU ha accertato la violazione dell'art. 8 CEDU da parte dell'Italia, poiché il sistema dell'anonimato materno, disciplinato in modo assoluto e irrevocabile, impediva al figlio non riconosciuto qualsiasi accesso alle proprie origini, senza meccanismi di bilanciamento tra i diritti in conflitto. Gli Stati devono garantire un effettivo bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato e quello del figlio a conoscere le proprie origini.

Il sistema italiano, invece, prevedeva un anonimato assoluto e irreversibile, senza alcuna possibilità di revisione, sacrificando integralmente l'interesse del figlio.

Corte costituzionale, sentenza n. 278 del 18 novembre 2013

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 28, co. 7, l. 184/1983 nella parte in cui non consente al giudice di interpellare, in via riservata, la madre che aveva scelto l'anonimato, per verificarne l'eventuale revoca.

La Corte ha ritenuto irragionevole l'irreversibilità del segreto, poiché sacrifica il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini (art. 2 Cost.) senza adeguato bilanciamento con il diritto della madre alla tutela della salute e dell'anonimato (art. 32 Cost.).

Rispetto della vita privata e familiare: rivelazione dell'identità della partoriente post mortem

Corte di Cassazione, 21 luglio 2016, n. 15024

“Mantenere l'anonimato anche dopo la morte della madre significherebbe cristallizzare definitivamente la scelta e quella irreversibilità del segreto che la Corte Cost n. 278 del 2013 ha ritenuto incostituzionale, impedendo al figlio di esercitare il suo diritto fondamentale a conoscere le proprie origini.”

- Per la prima volta la Corte affronta il tema dell'anonimato materno dopo il decesso.
- Stabilisce che la morte della madre elimina le ragioni di tutela che giustificavano l'anonimato: mantenerlo sarebbe sproporzionato e in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.
- Il diritto del figlio a conoscere le origini (art. 8 CEDU) prevale quando la madre è deceduta.
- La Corte concentra il bilanciamento sui diritti individuali (identità personale vs. riservatezza), senza richiamare le esigenze di interesse pubblico indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 425/2005 (parto sicuro e assistito).

Rispetto della vita privata e familiare: rivelazione dell'identità della partoriente post mortem

Corte di Cassazione, 9 novembre 2016, n. 22838

“il diritto del figlio alla propria identità personale prevale, dopo la morte della madre, sulle ragioni di protezione che giustificano l'anonimato durante la vita della stessa.”

- Con il decesso, vengono meno le ragioni di protezione che giustificavano l'anonimato in vita.
- Prevalle il diritto del figlio all'identità personale, nel rispetto delle cautele a tutela dei terzi.
- L'accesso alle informazioni deve avvenire con le stesse cautele previste in vita, per proteggere anche la memoria e l'identità sociale della madre e i diritti dei familiari. Il trattamento dei dati personali deve essere lecito e non arrecare danni a terzi.

Rispetto della vita privata e familiare: rivelazione dell'identità della partoriente post mortem

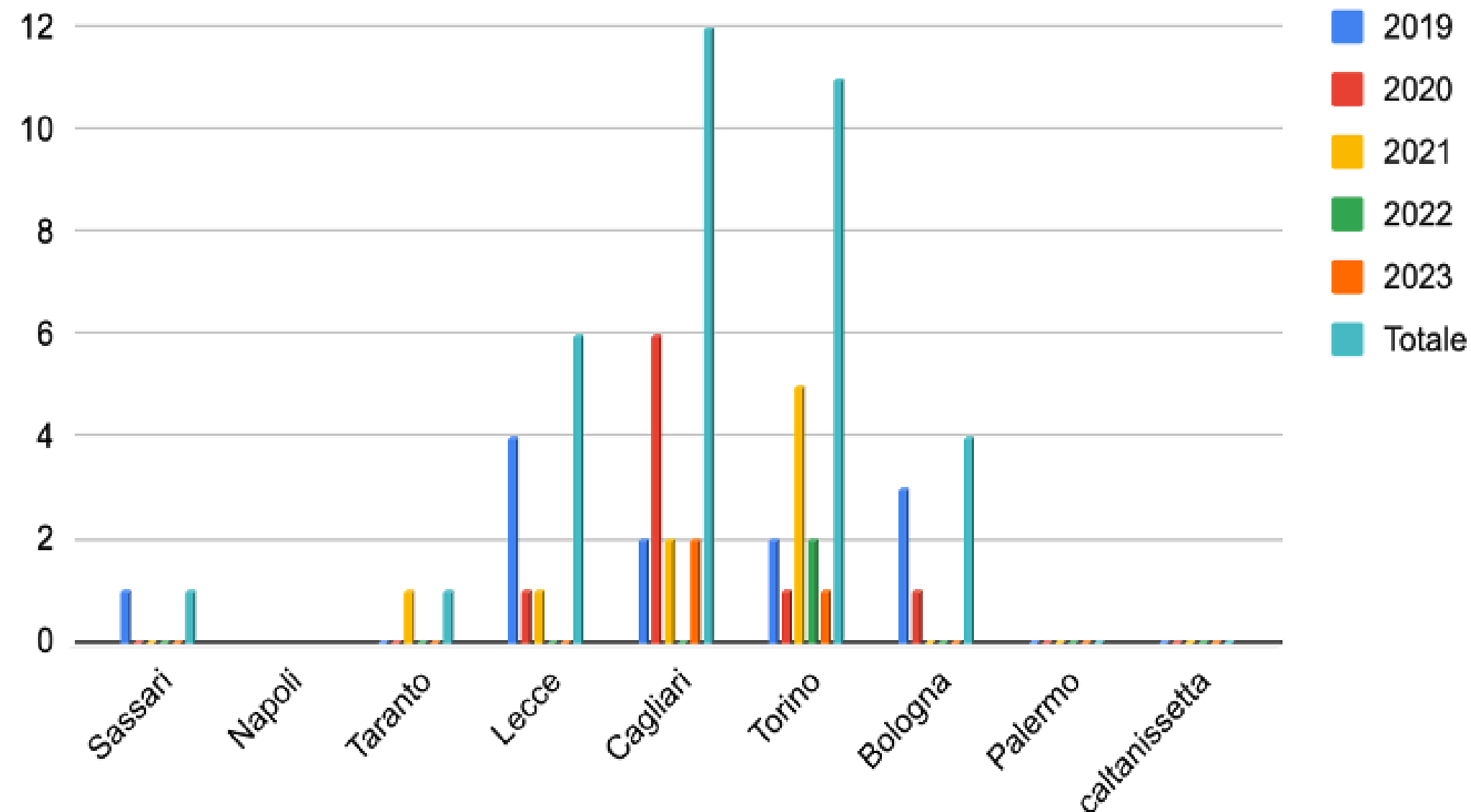
Corte di Cassazione, 7 febbraio 2018, n. 3004

“La morte della madre fa venir meno le ragioni dell'anonimato”

”

- Accoglie il ricorso e autorizza l'accesso ai dati della madre defunta.
- Ribadisce il principio: non è giustificabile attendere 100 anni per conoscere le origini.
- La morte della madre fa venir meno le ragioni dell'anonimato, che è tutelato solo durante la vita della donna.
- Confermata la reversibilità del segreto come principio fondamentale.

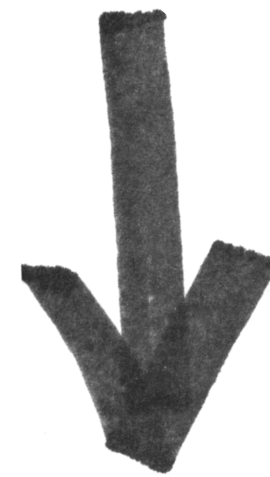
Accesso alle informazioni in caso di decesso della partoriente anonima (2019-2023)



Napoli ha indicato di aver sempre autorizzato l'accesso in caso di morte della madre biologica, ma senza specificare il numero di casi trattati. Palermo si distingue per una posizione restrittiva, avendo dichiarato di non autorizzare l'accesso per "salvaguardia di altri familiari non informati dell'esistenza del richiedente".

La Corte ha ribadito che il legislatore dovrebbe introdurre meccanismi chiari e procedurali per bilanciare i diritti in gioco, ad esempio prevedendo un interpello riservato della madre per verificare, nel tempo, l'eventuale revoca del segreto. In mancanza di una disciplina specifica, spetta ai giudici trovare, caso per caso, un equilibrio ragionevole tra gli interessi contrapposti, evitando automatismi che comprimano uno dei diritti.

La Corte di cassazione, inoltre, non ha fornito parametri vincolanti per orientare tale valutazione nei casi in cui la madre biologica sia deceduta.



Ampio margine di discrezionalità valutativa al giudice stesso

Tribunali per i minorenni a confronto: come procedono i diversi tribunali per i minorenni italiani all'interpello della madre biologica?

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 gennaio 2017, n. 194

- Contrasti di giurisprudenza: vari tribunali (Milano, Catania, Bologna, Salerno) negano l'interpello ritenendo necessario un intervento legislativo; altri tribunali invece lo eseguono richiamando Corte EDU Godelli c. Italia e Corte cost. 278/2013.
- Intervento del Procuratore Generale: richiesta alla Cassazione di enunciare un principio di diritto ex art. 363 c.p.c., a fronte della frammentazione delle prassi applicative.
- Sentenza Cass. Sez. Un. n. 1946/2017: tenta di uniformare l'interpretazione dopo la dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. n. 278/2013), affermando che i giudici devono applicare direttamente il principio dell'interpello, pur in assenza di una disciplina legislativa, garantendo la massima riservatezza.
- Problema principale: forte eterogeneità delle prassi e mancanza di uno standard nazionale → rischio per la certezza del diritto e per la tutela uniforme dei diritti fondamentali coinvolti.

L'interpello della madre: funzione e applicazione giurisprudenziale

METODOLOGIA DELLA RICERCA

- **Elaborazione e somministrazione di un questionario rivolto ai Tribunali per i Minorenni italiani, per mappare:**

- 1) le modalità di interpello della madre biologica anonima;
- 2) le motivazioni che spingono i ricorrenti a voler accedere alle informazioni sulle proprie origini;
- 3) le motivazioni che portano le partorienti anonime a confermare o revocare l'anonimato
- 4) l'uso e la conservazione delle buste chiuse.

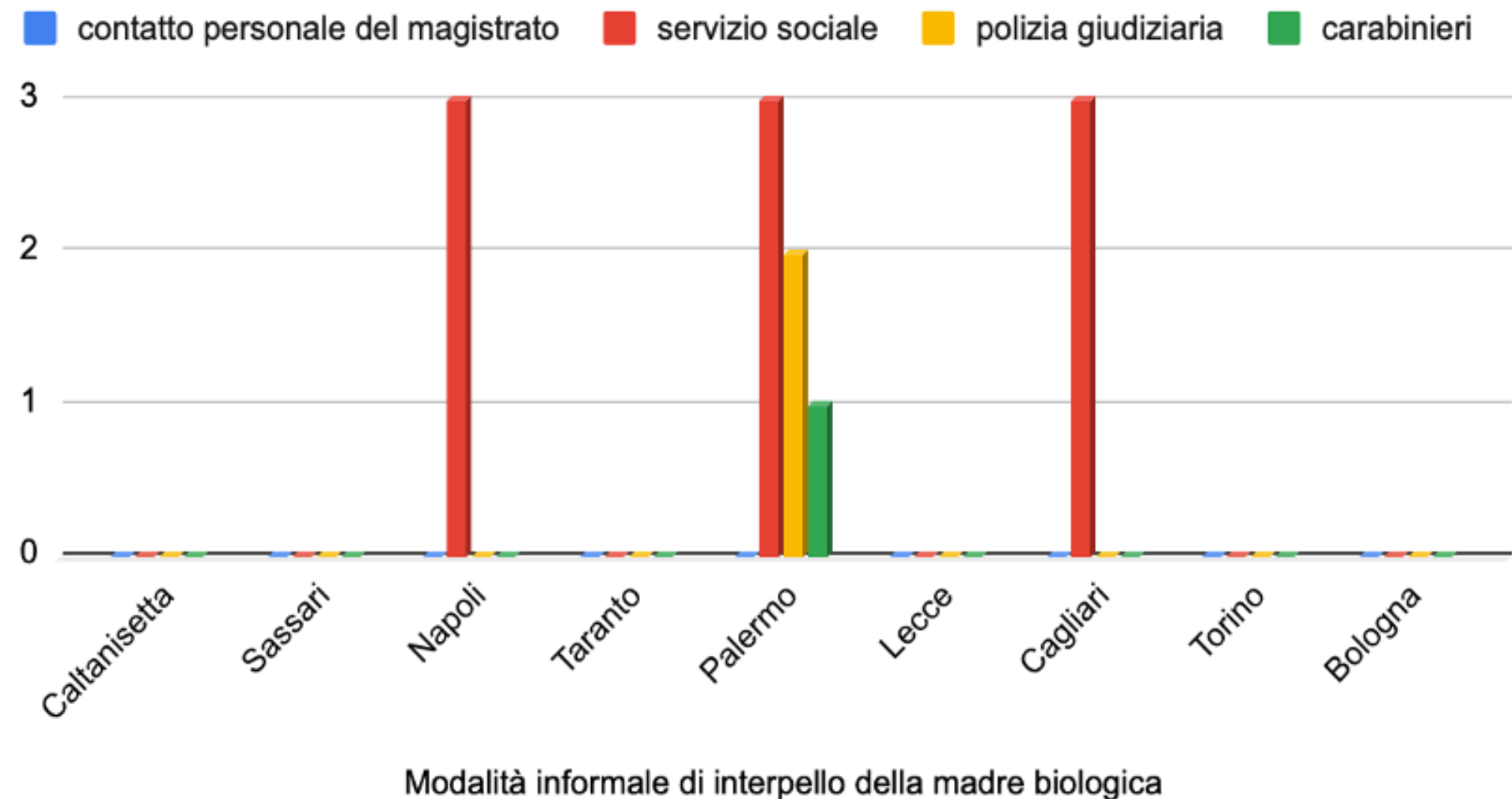
- **Interviste strutturate e semi-strutturate con:**

- 1) la Dott.ssa Muriel Ferrari del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta;
- 2) un adottato che ha attivato la procedura di accesso alle origini e ha ottenuto l'accesso in quanto la madre risultava deceduta;
- 3) due donne che hanno partorito in anonimato;

”

Risultati dell'indagine sul campo relativa alle procedure di interpello adottate dai singoli tribunali per i minorenni.

contatto personale del magistrato, servizio sociale, polizia giudiziaria e carabinieri



Modalità informale di interpello adottate dai singoli tribunali per i minorenni

Intervista dott.ssa Muriel Ferrari del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta:

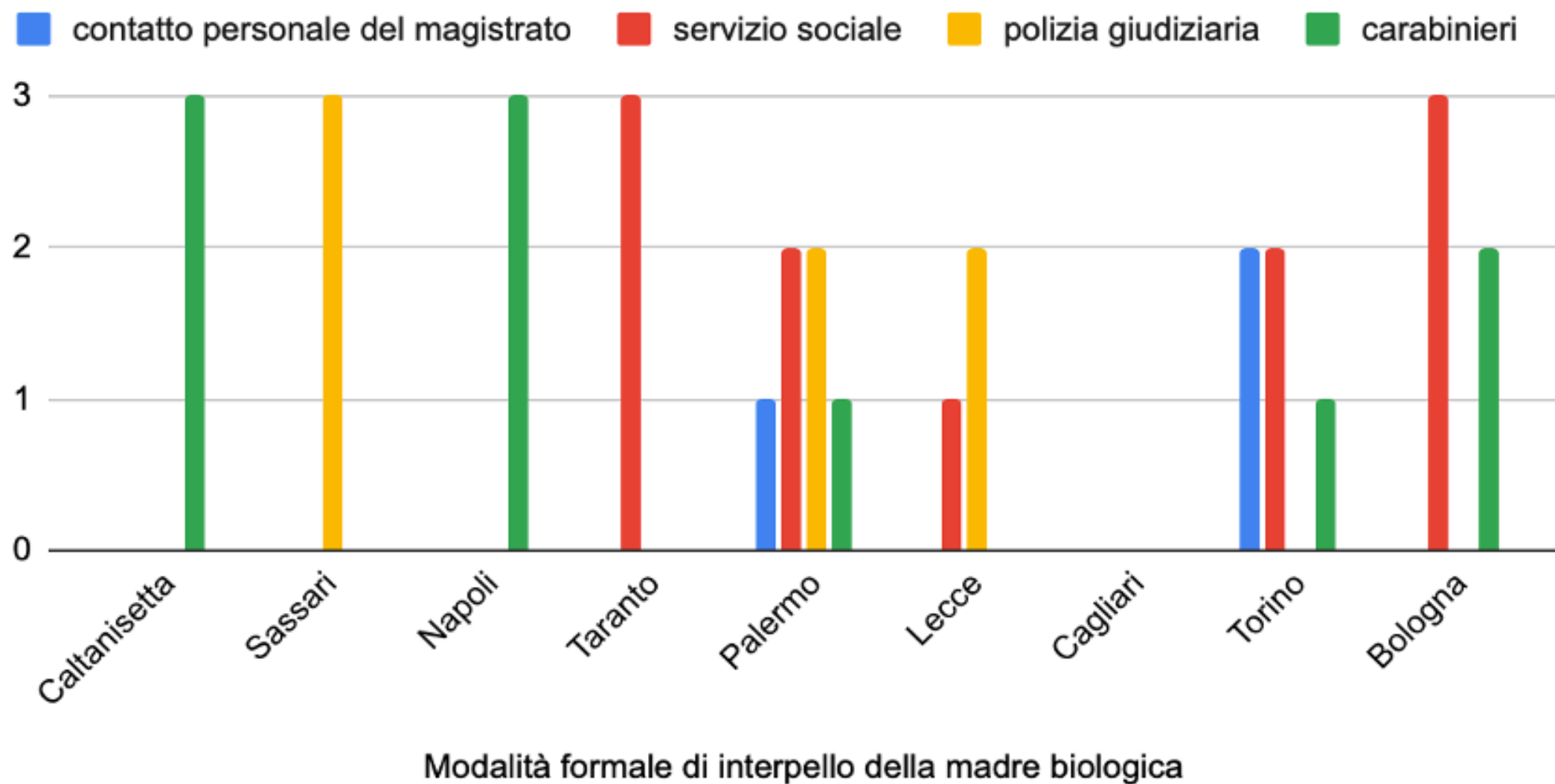
Prassi adottata in passato da una giudice minorile:

Si procedeva alla convocazione della madre biologica tramite i carabinieri. I carabinieri contattavano la donna e la invitavano a presentarsi in caserma. Successivamente, il giudice si recava personalmente presso la caserma per il colloquio riservato.

- **Obiettivo: garantire riservatezza e minimizzare l'esposizione della madre.**

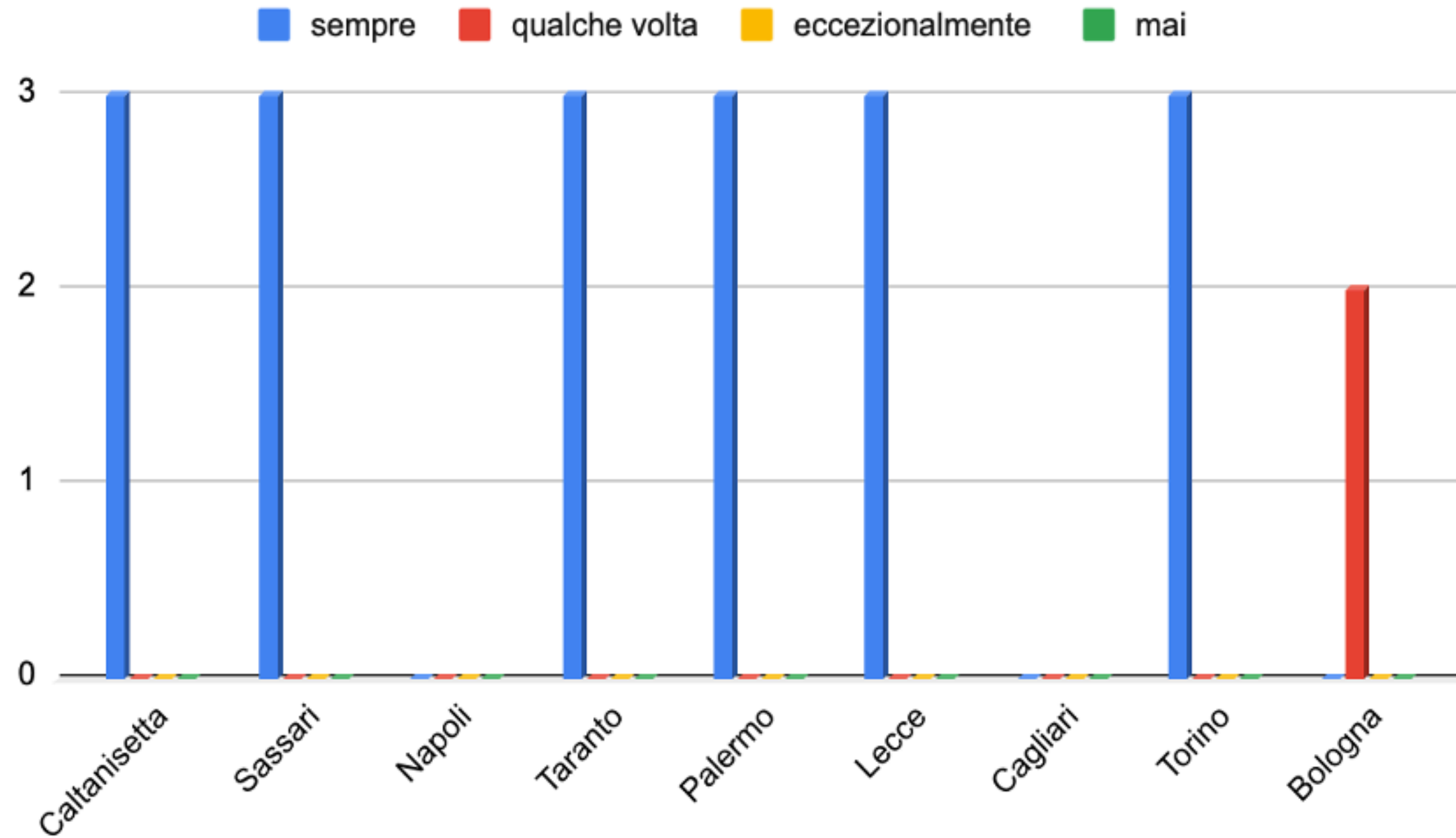
Risultati dell'indagine sul campo relativa alle procedure di interpello adottate dai singoli tribunali per i minorenni.

contatto personale del magistrato, servizio sociale, polizia giudiziaria e carabinieri



Modalità formale di interpello adottate dai singoli tribunali per i minorenni

Risultati dell'indagine sul campo relativa alle procedure di interpello adottate dai singoli tribunali per i minorenni.



G Modalità di consegna della lettera esclusivamente "brevi manu"

Prassi presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta

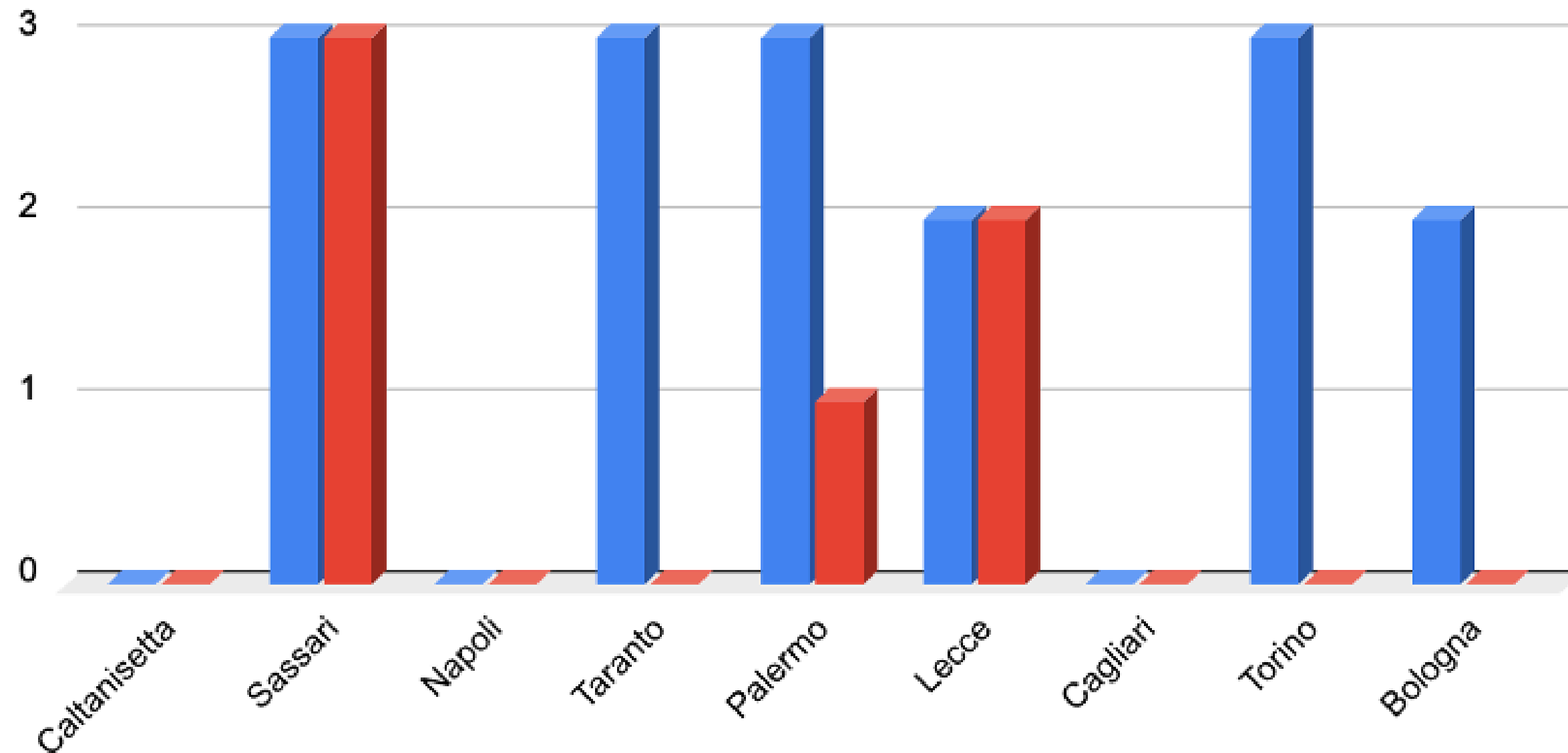
Presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta esistono due modalità operative per le lettere di convocazione:

1. Lettera indirizzata al servizio sociale: la comunicazione viene inviata solo al responsabile del servizio sociale del territorio di residenza della madre biologica. La lettera indica che Tizio ha presentato una richiesta e che la madre biologica è stata identificata come la signora Maria. Si sottolinea l'importanza della massima riservatezza, chiedendo al responsabile del servizio di non divulgare in alcun modo tali informazioni. La convocazione, pur mirata a preservare l'anonimato, dipende in parte dalla responsabilità del servizio sociale nel rispettare la riservatezza.

2. Convocazione diretta dal tribunale: quando la convocazione è emessa direttamente dall'autorità giudiziaria, essa include solo il numero di procedimento e una richiesta di presentarsi in tribunale in una data specifica, senza menzionare né l'oggetto del ricorso né la motivazione. La lettera contiene l'intestazione del tribunale, per indicare il luogo in cui recarsi, e di solito viene consegnata dalla polizia municipale. Questo metodo mira a minimizzare il rischio che i familiari, come marito o figli che potrebbero ignorare il passato della donna, vengano a conoscenza innanzitutto del motivo della convocazione e, tramite la consegna brevi manu, consente di coinvolgere direttamente l'interessata. Queste modalità riflettono un tentativo di bilanciare la necessità di informazione con il rispetto dell'anonimato e della privacy, cercando di tutelare la delicatezza della situazione sia per la madre biologica che per la persona adottata.

Risultati dell'indagine sul campo relativa alle procedure di interpellato adottate dai singoli tribunali per i minorenni.

■ Viene indicato il giorno e l'orario stabilito dal giudice in cui la donna dovrà recarsi al colloquio:
■ Vengono indicati differenti giorni e orari tra i quali la donna potrà scegliere per effettuare colloquio:



Indicazione del giorno e dell'orario per lo svolgimento del colloquio

Il ruolo del giudice: modalità di svolgimento dell'ascolto e del successivo disvelamento delle informazioni nel caso di partoriente anonima

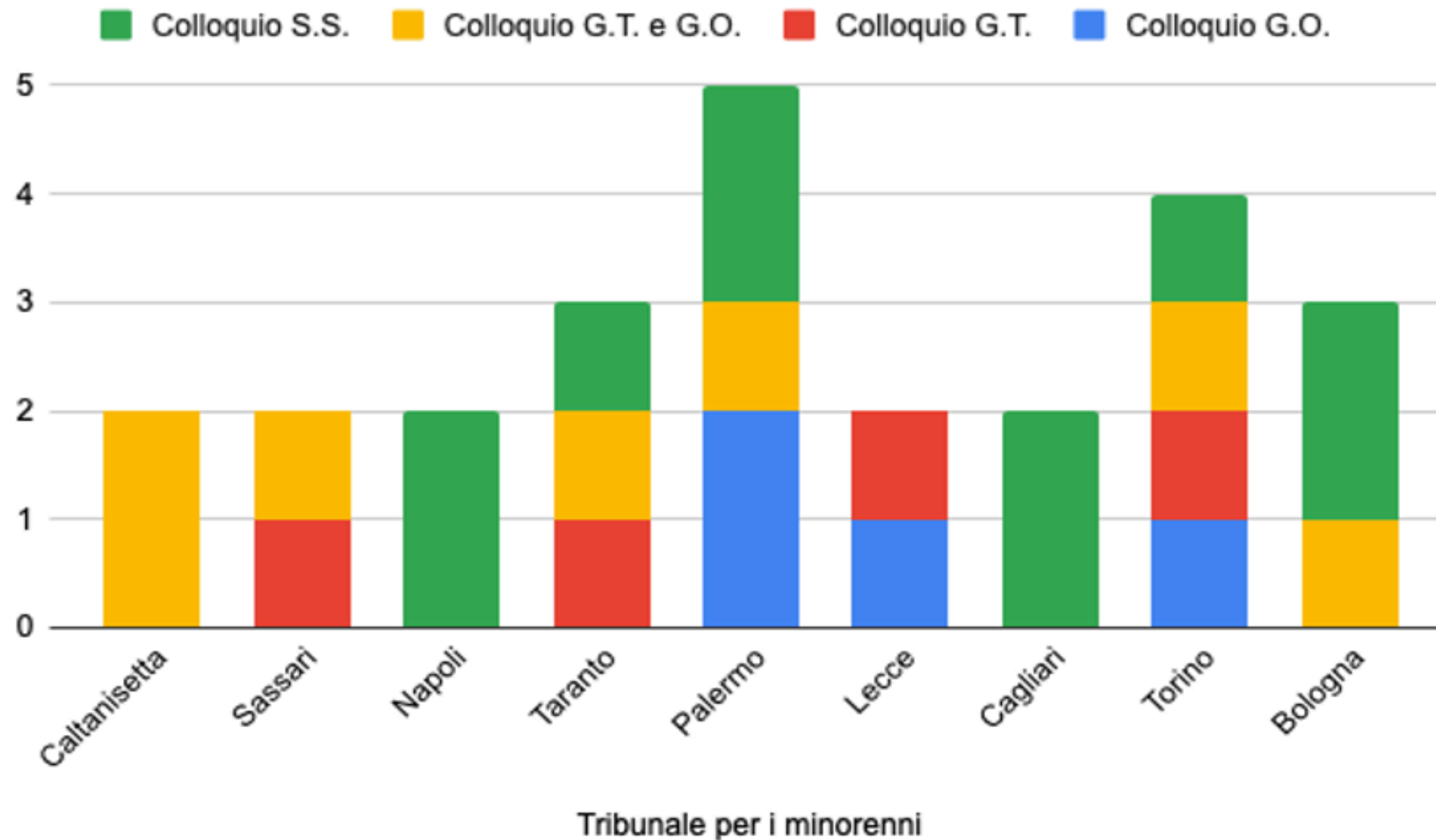
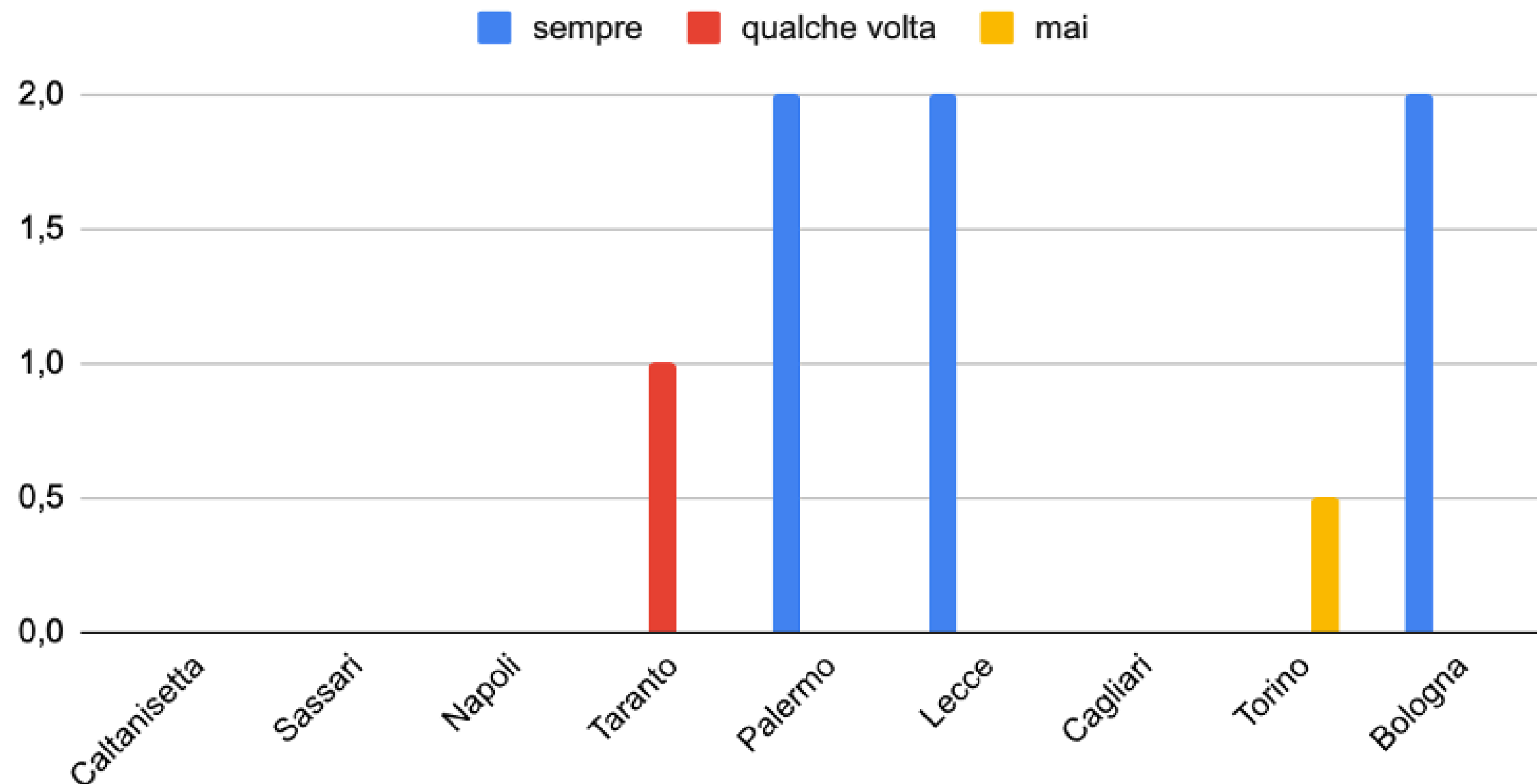


Figura professionale che si occupa dello svolgimento del colloquio

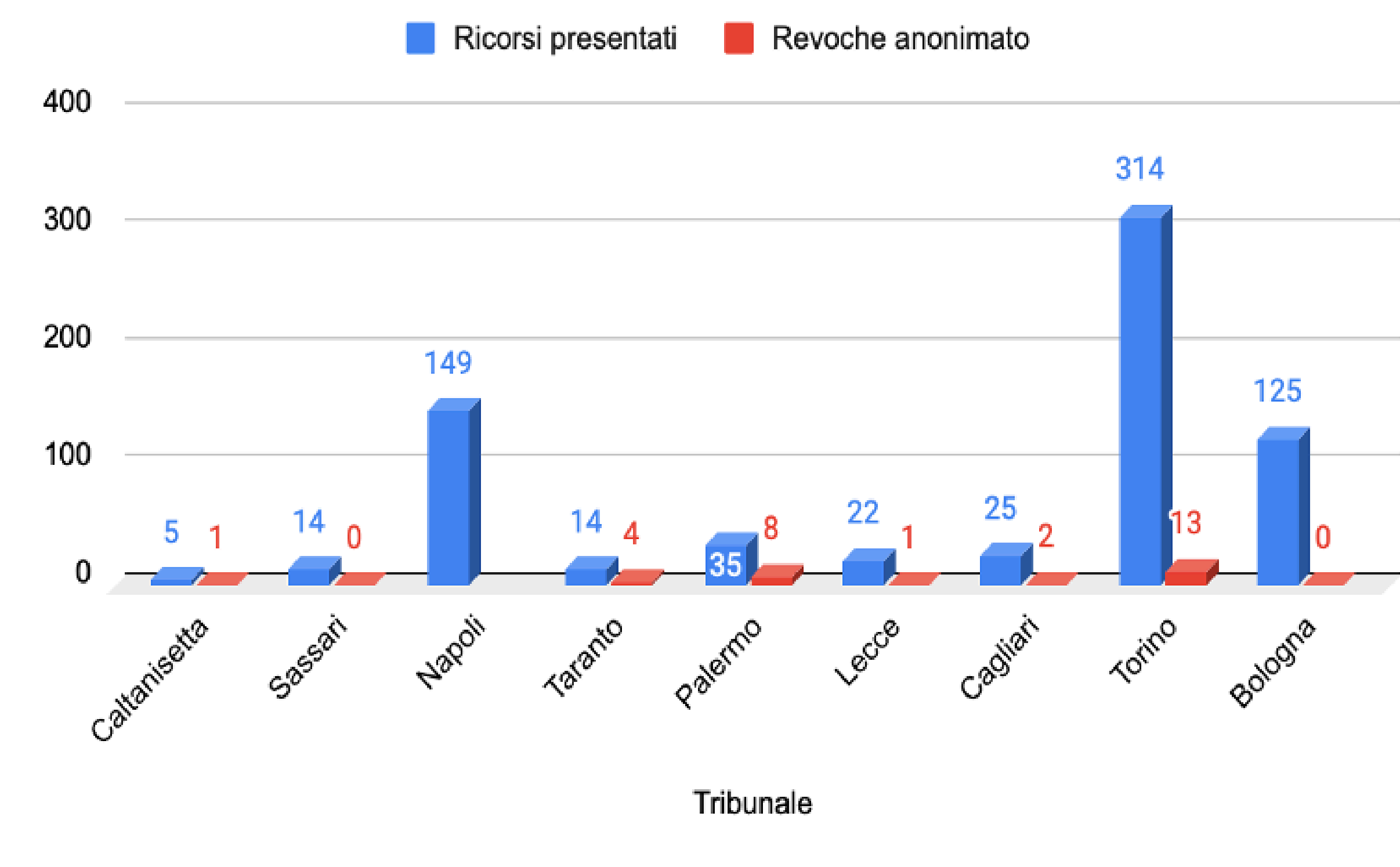
Il ruolo del giudice: modalità di svolgimento dell'ascolto e del successivo disvelamento delle informazioni nel caso di partoriente anonima

Richiesta alla madre di presentarsi senza eventuali accompagnatori

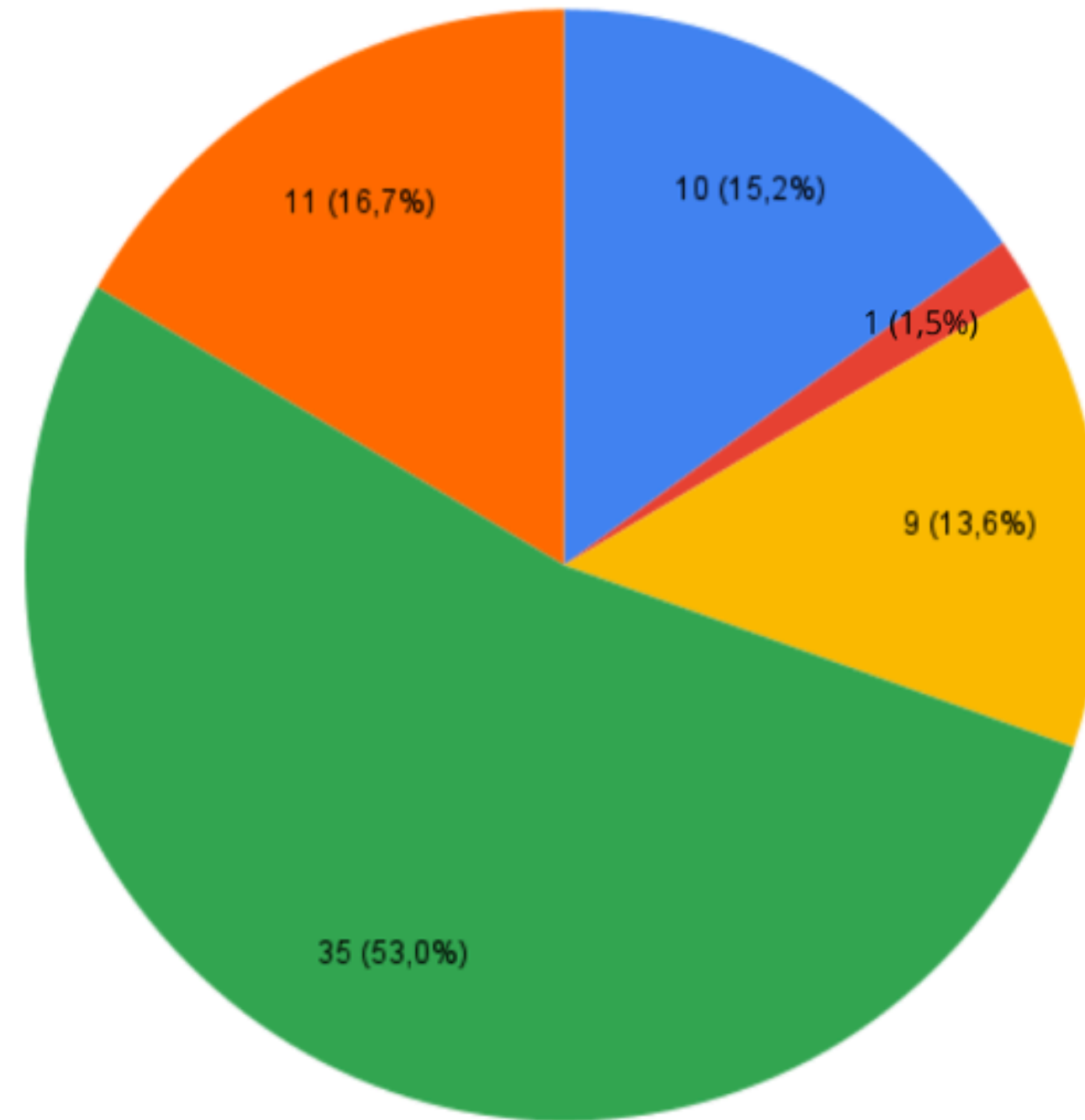


Tribunali che richiedono che la donna si presenti sola al colloquio

Rapporto tra il numero di ricorsi presentati e le revoche nei differenti tribunali (2019-2023)



Motivazione principale riscontrata dai tribunali per cui la madre biologica tende a confermare l'anonimato



● Salvaguardia dell'identità sociale ● Disinteresse verso il figlio biologico ● Salvaguardia del nucleo familiare/relazionale
● Mancata comparizione/decesso/incapacità della madre ● Altro

Rispetto della vita privata e familiare

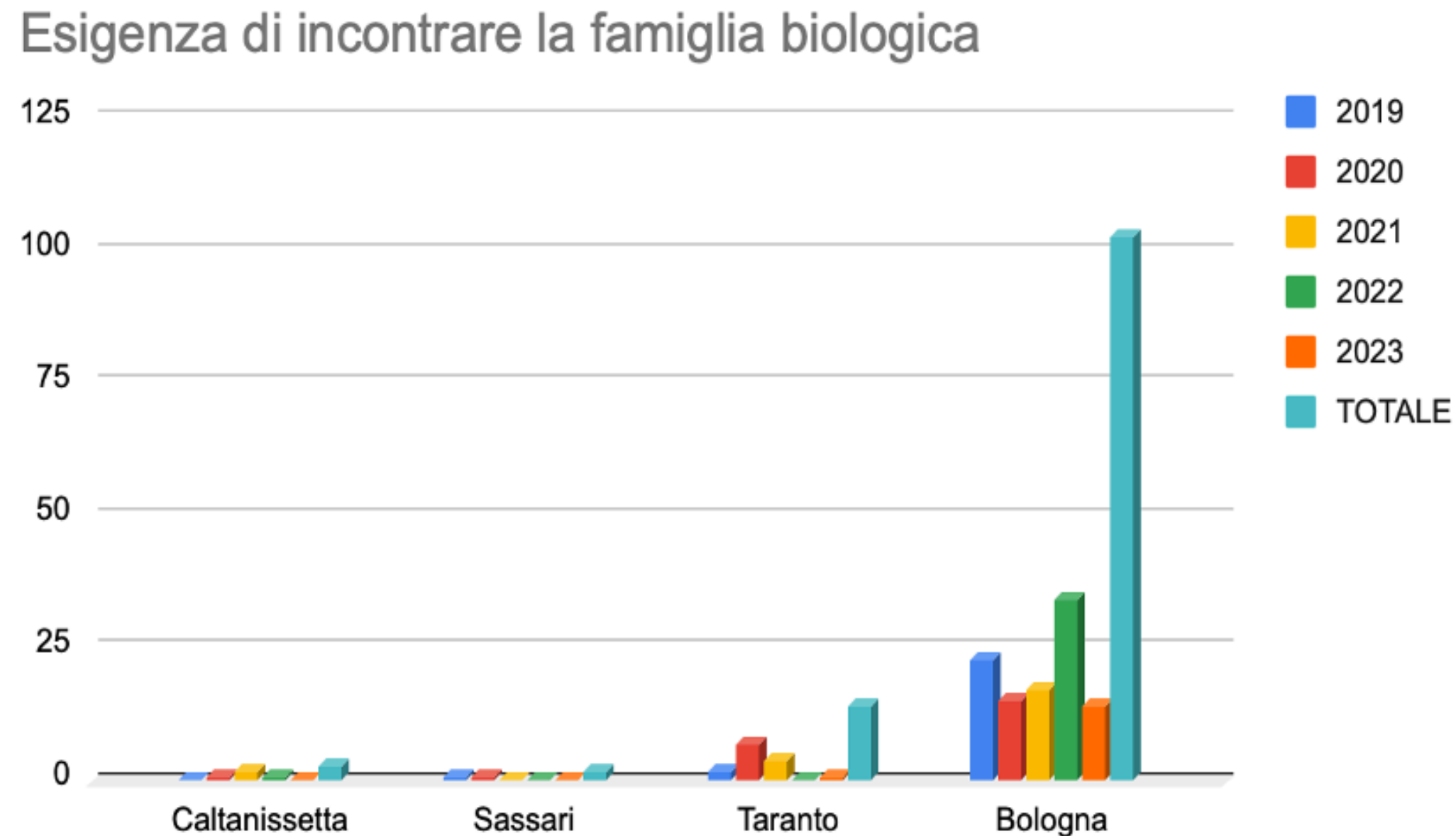
Corte di Cassazione, sentenza n. 22497 del 2021

La cassazione ha chiarito che il figlio nato da parto anonimo ha il diritto di conoscere le proprie origini, ma questo diritto deve essere bilanciato con la volontà della madre di mantenere l'anonimato. Pertanto, se da un lato è giusto consentire al figlio di interpellare la madre biologica per verificare se intenda revocare la sua scelta di anonimato, dall'altro è necessario tutelare anche l'equilibrio psico-fisico della madre. Di conseguenza, l'interpello non può essere effettuato quando la madre si trova in uno stato di incapacità, anche non formalmente dichiarata, che le impedisce di esprimere validamente una revoca della propria scelta

Corte di Cassazione, 3 marzo 2022, n. 7093

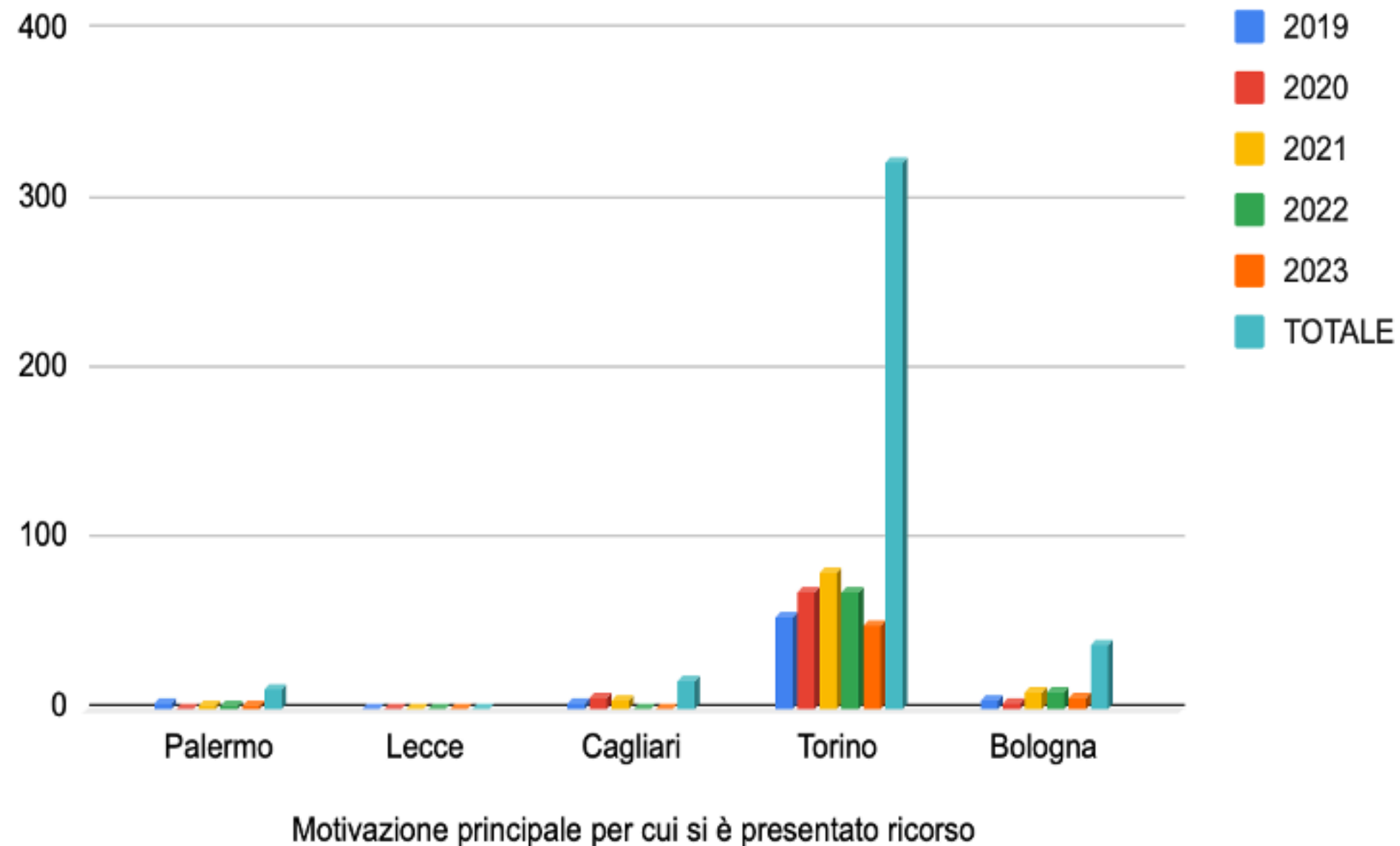
Incapacità rilevante: può essere naturale o legale; se la madre non è in grado di esprimere una volontà consapevole, l'interpello non può essere effettuato.

Principali motivazioni di chi richiede l'accesso alle informazioni sulla madre biologica.



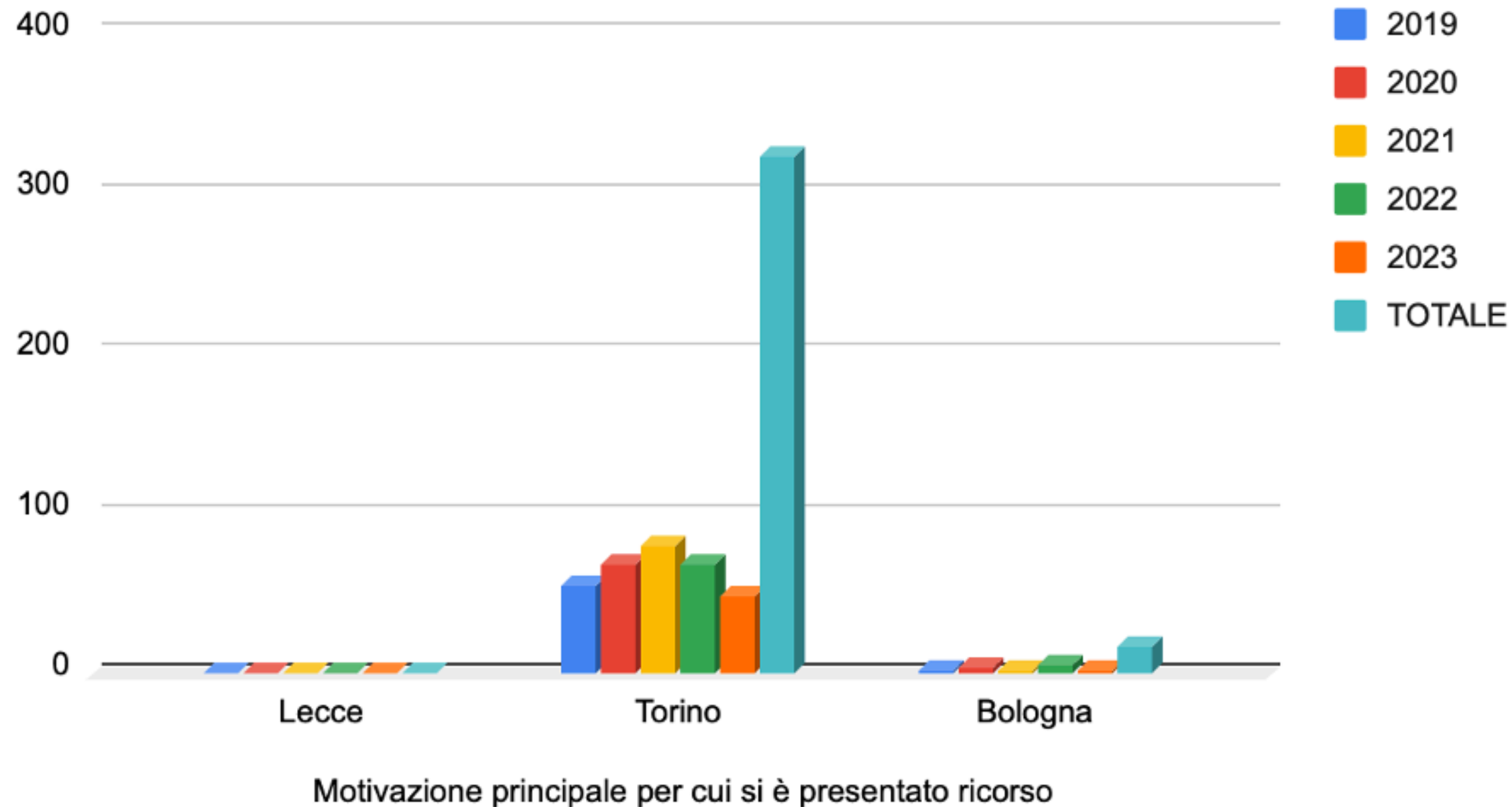
Esigenza di incontrare la famiglia biologica (anni 2019-2023)

Principali motivazioni dichiarate da chi richiede informazioni sulla madre biologica.



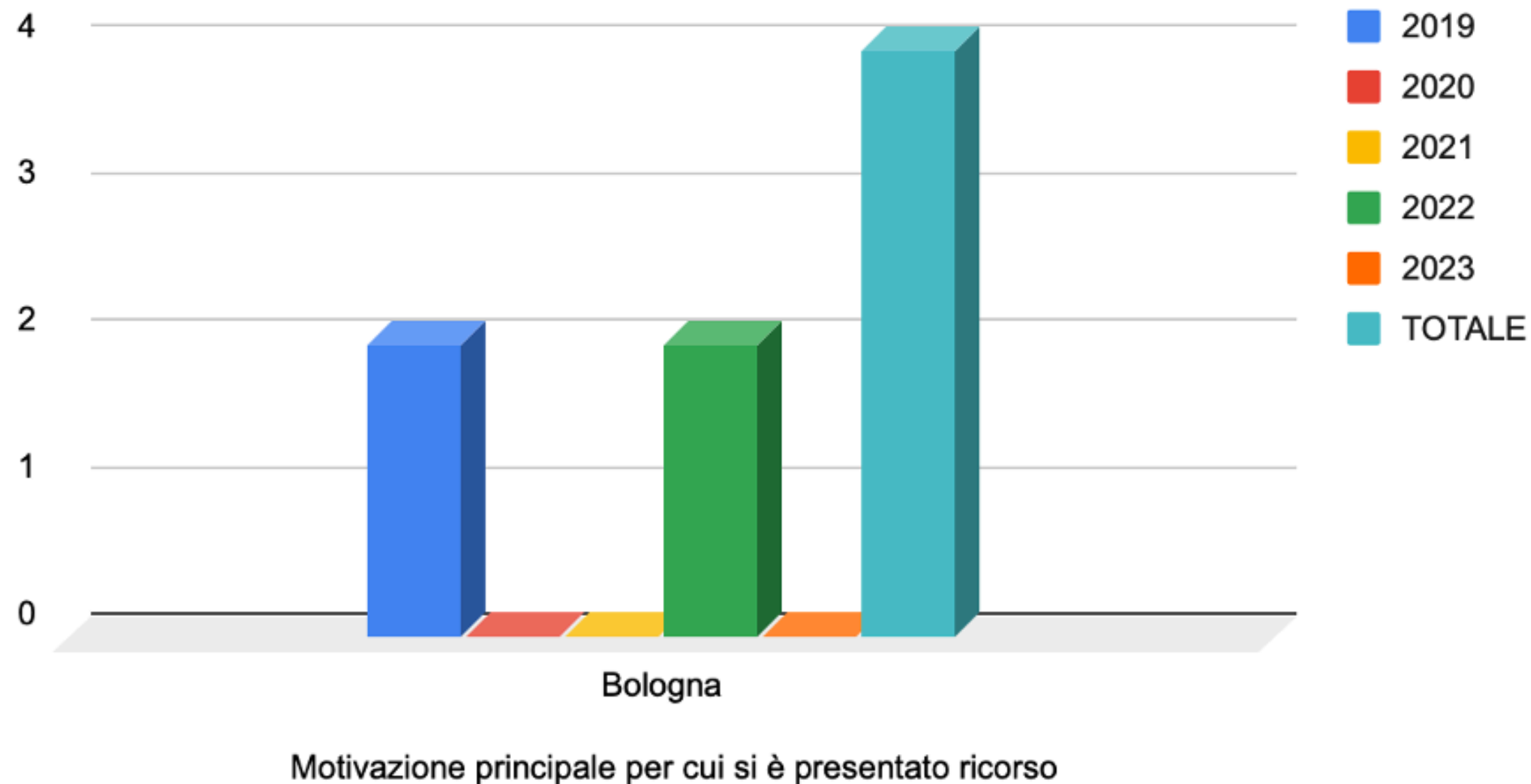
Ragioni essenziali legate all'identità del soggetto (anni 2019-2023)

Principali motivazioni dichiarate da chi richiede informazioni sulla madre biologica.



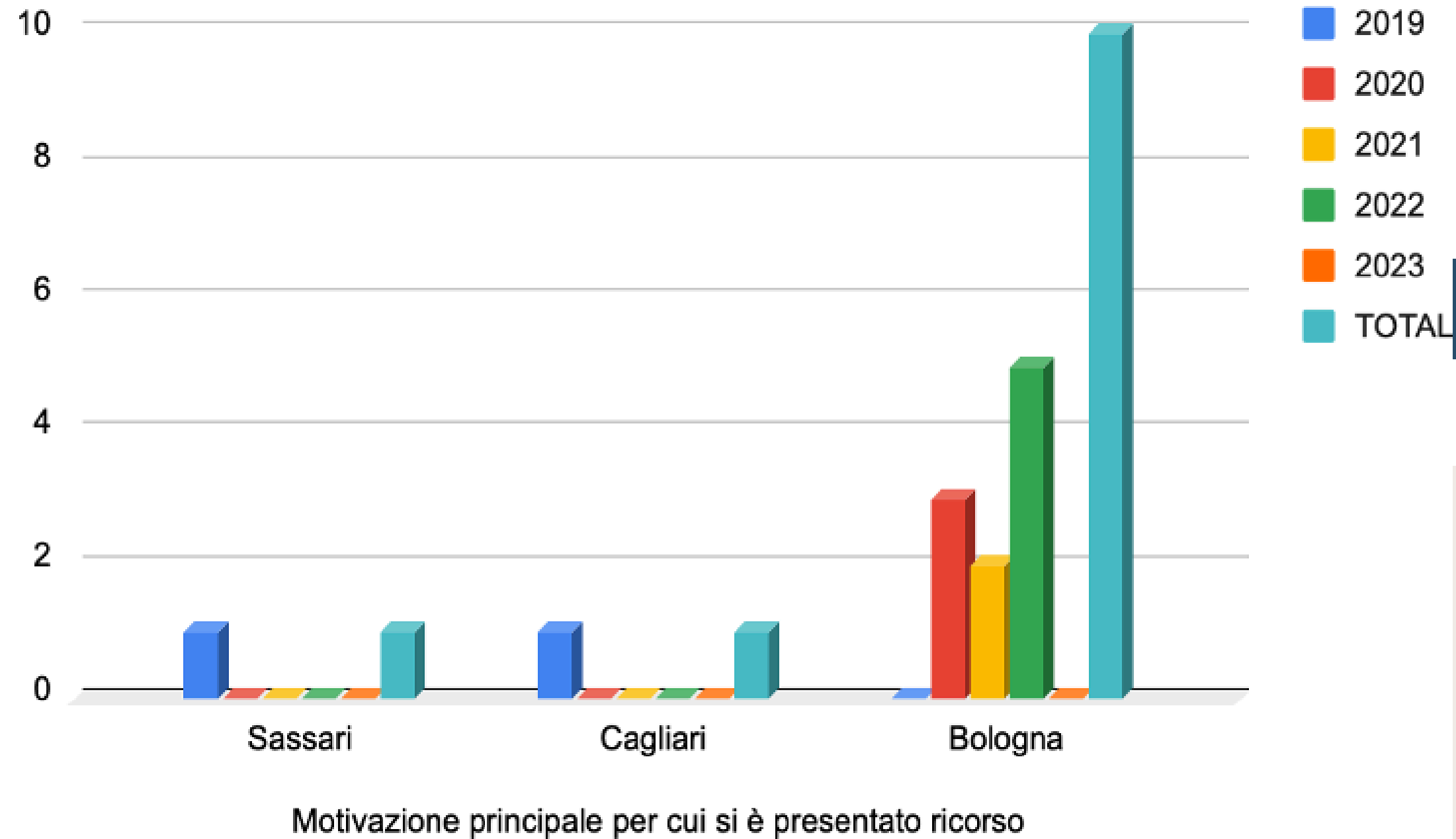
Comprendere i motivi dell'abbandono (anni 2019-2023)

Principali motivazioni dichiarate da chi richiede informazioni sulla madre biologica.



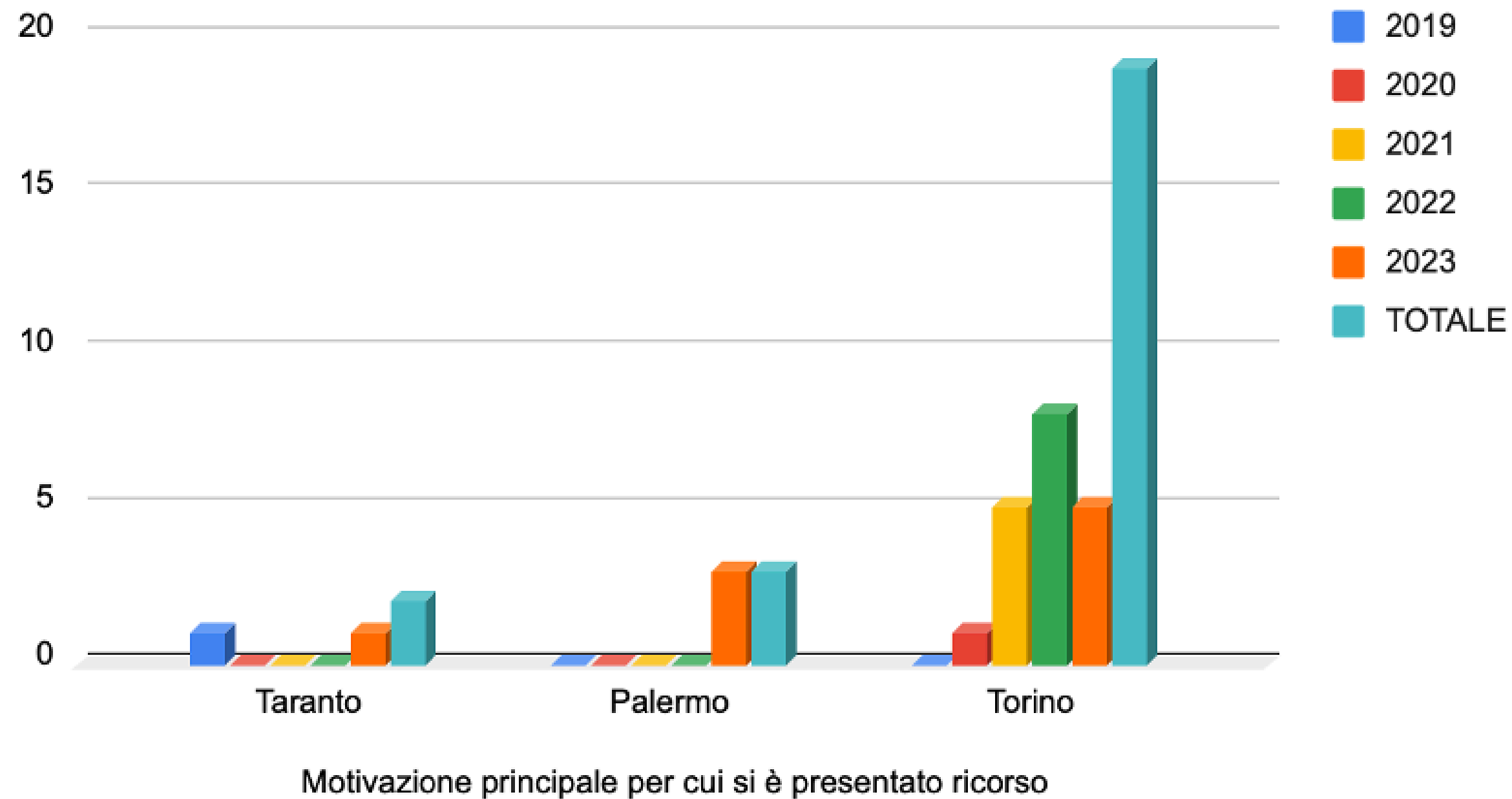
Eccessiva sofferenza derivante dal non conoscere la propria storia preadottiva (anni 2019-2023)

Principali motivazioni dichiarate da chi richiede informazioni sulla madre biologica.



Rapporto negativo con i genitori adottivi (anni 2019-2023)

Principali motivazioni dichiarate da chi richiede informazioni sulla madre biologica.



Ricerca di fratelli/sorelle biologici (anni 2019-2023)

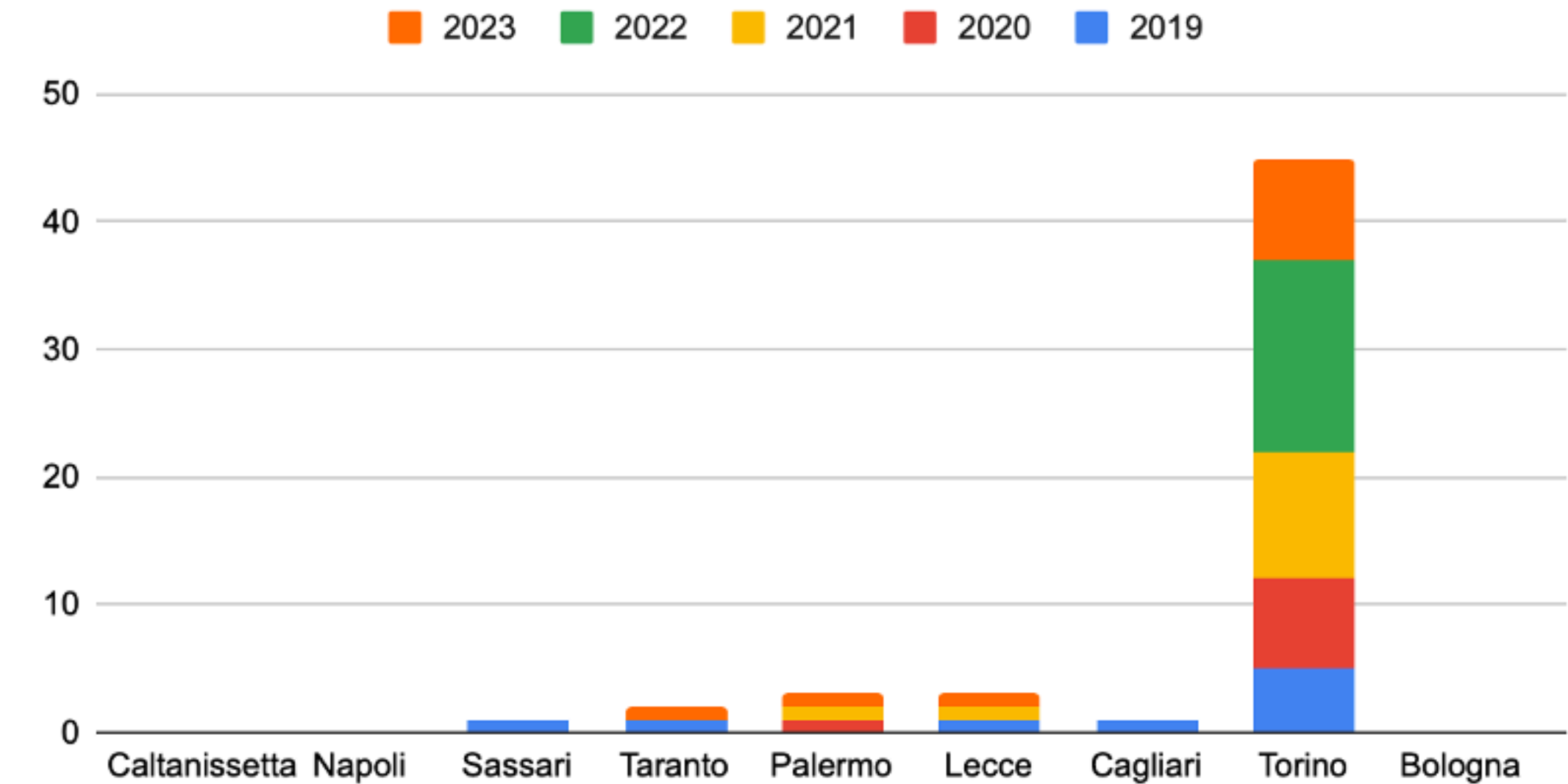
Il possibile accesso alle informazioni sull'identità dei fratelli/sorelle biologici

Corte di Cassazione, 20 marzo 2018, n. 6963

- La sentenza segna un passaggio importante: il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini non riguarda solo i genitori biologici, ma si estende anche a fratelli e sorelle adulti.
- La Corte interpreta in senso ampio l'art. 28, comma 5, L. 184/1983, affermando che la costruzione dell'identità personale dell'adottato comprende l'intera rete familiare biologica.
- Pur non riferendosi direttamente al parto anonimo, la decisione offre un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, incidendo anche su questi casi.
- In presenza di parto anonimo, l'accesso a informazioni su fratelli e sorelle:
- è possibile solo se esiste il consenso:
 - della madre (se interpellabile), oppure
 - dei fratelli/sorelle biologici;
- la Corte equipara il bilanciamento tra adottato e fratelli/sorelle a quello con la madre nei casi di anonimato.
- L'accesso richiede un procedimento giurisdizionale con interpello dei fratelli/sorelle, svolto in condizioni di massima riservatezza.
- In assenza di consenso, l'accesso è precluso.

Numero di soggetti che hanno richiesto autorizzazioni per accedere alle informazioni relative all'identità di fratelli o sorelle biologici adulti

Numero di richieste di accesso alle informazioni su fratelli/sorelle biologici (2019-2023)



Quanto emerso dall'intervista:

Persona che ha ottenuto l'accesso alle informazioni sulle proprie origini (identificata con il nome fittizio Mario Rossi per tutelarne la privacy):

- Nel 2008 Mario Rossi tenta di ottenere informazioni sulla madre biologica, ma la legge allora vigente lo impedisce.
- Dopo la sentenza del 2013 presenta una nuova richiesta di accesso alle origini.
- Nel 2023 riesce finalmente a conoscere un fratello biologico, incontro che migliora il suo benessere e la comprensione del proprio passato.
- L'esperienza mostra però anche la complessità emotiva di questi percorsi: un altro fratello biologico sceglie di non incontrarlo.
- Il caso evidenzia la delicatezza del tema e la necessità di percorsi di supporto negli incontri con le proprie origini.

”

CONCLUSIONI

- Rischio di squilibrio tra tutela dell'anonimato e diritto all'identità dell'adottato.
- Difformità tra Tribunali: mancano protocolli uniformi per interpello, gestione dati e modalità operative. Come la legge potrebbe intervenire?
- Importanza di una rete integrata (giuristi, psicologi, assistenti sociali) per un accompagnamento completo
- L'accesso alle informazioni sulla madre biologia con consenso volontario e reciproco di madre e figlio senza interpello forzato, potrebbe essere una soluzione?

